



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0067/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0060/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

Mauro Mazzoni - Componente

Salvatore Lombardo - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0060/CFA/2024-2025, proposto dalla Procura federale in data 05.11.2024

contro

il Sig. Giulio Destratis

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare n. 89 del 30 ottobre 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.12.2024, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l'Avv. Enrico Liberati e l'Avv. Angela De Michele per la reclamante e l'Avv. Giulio Destratis che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura federale, in data 8 ottobre 2024, con atto prot. 8972/231pf24-25/GC/gb ha deferito "il sig. Giulio De Stratis all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA B" per la violazione degli artt. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, nel commentare i risultati dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata in data 16.09.2024 dal Comitato regionale Puglia per procedere al rinnovo delle proprie cariche elettive (Assemblea elettiva che ha portato alla conferma del Presidente e dei consiglieri uscenti) e nel fare seguito e riferimento alle parole da egli in precedenza rilasciate al sito di informazione nazionale "tuttocampo.it" sempre sulle elezioni LND in Puglia <Non ci sarà scelta. Chi il 16 settembre andrà a Bari lo farà unicamente per garantire la rielezione per altri 4 anni a Tisci (presidente) Favale, Fontanarosa, Sariconi, Pugliese, Ricci (consiglieri), Gemma, Leone, Mele, Cosmano, Pedone, Porro (delegati assembleari effettivi e supplenti), Capriati (resp. calcio a 5), Miccolis (calcio femminile). Ecco i nomi di chi sarà "eletto"! Posso annunciarli già oggi, senza timore di smentita. Voto palese per alzata di mano. Come sempre ...>, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, di quell'Assemblea quale organo di governo e rappresentanza del CR Puglia, sia, per l'effetto e più in generale, dei suoi componenti persone fisiche tutti mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate sul proprio profilo personale del social media Facebook: "<Non ho sbagliato nemmeno il nome di un eletto. Ma non sono né un mago né un indovino. Era soltanto la prevedibilissima fine della farsa>".

Con decisione n. 89/TFNSD-2024-2025 del 30 ottobre 2024, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare ha prosciolto il deferito Avv. Giulio Destratis.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Avverso la decisione del Tribunale federale proponeva reclamo la Procura federale, cui veniva assegnato il n. 0060/CFA/2024-2025, fondato su un unico motivo, articolato in quattro punti.

Con il primo punto, la Procura reclamante censurava la decisione del Tribunale federale nella parte in cui è stato attribuito al termine “farsa” un “senso figurativo in relazione al procedimento elettorale”, deducendo invece che tale espressione costituisce una forma di denigrazione di tutto il consesso elettorale.

Con il secondo punto del motivo di reclamo, la Procura ha sostenuto che, in ogni caso, sarebbe stato travalicato ogni lecito diritto di critica consentito.

Con il terzo punto, la Procura ha ritenuto comunque applicabile l’art. 23 C.G.S., facendo alcuni esempi sul possibile utilizzo del termine “farsa” in ambito sportivo (“l’arbitraggio di questa partita è una farsa”), così da ricorrere anche nel caso di specie la riferibilità soggettiva ai rappresentanti delle istituzioni.

Con il quarto e ultimo punto, veniva eccepita la assoluta carenza di motivazione in ordine alla contestazione di cui all’art. 4 C.G.S., la cui sussistenza avrebbe comunque giustificato la riforma della decisione di primo grado.

Depositava memoria difensiva l’Avv. Destratis, il quale contestava il motivo e tutti i quattro punti del reclamo e insisteva per il rigetto dello stesso, non ritenendo sussistente la violazione dell’art. 23 C.G.S.

Inoltre, prendeva posizione sia in ordine alla contestazione di cui all’art. 4 C.G.S. rilevando che essa era assorbita dalla decisione di proscioglimento nell’art. 23 C.G.S., sia in tema di sanzioni, deducendo l’inapplicabilità della ammenda.

Il reclamo veniva assegnato alle Sezioni Unite e veniva fissata per la decisione l’udienza del 5 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza.

Alla udienza, il reclamo è stato chiamato e uditi l’Avv. Enrico Liberati e l’Avv. Angela De Michele per la reclamante e l’Avv. Giulio Destratis che si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo non appare fondato relativamente ai primi tre punti dell’unico motivo di gravame, che possono essere esaminati dalle Sezioni Unite, in modo unitario, trattandosi, sostanzialmente, della applicabilità al caso di specie, dell’art. 23 C.G.S., secondo cui *“Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.”*

Il Tribunale federale ha ampiamente (e doverosamente) criticato l’espressione “farsa” utilizzata dal Destratis, qualificandola come “certamente infelice”, ma ha ritenuto sussistere e non travalicato il diritto di critica, in quanto il termine in questione sarebbe “strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione”.

Questa Corte a Sezioni unite ritiene non condivisibile la motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui ha qualificato l’espressione “farsa” come legittimo esercizio del diritto di critica, legittimando, per tal modo, nell’ordinamento sportivo, un termine che, invece, è offensivo per l’operato dei soggetti e degli organi.

Ove tale termine, in concreto, fosse ritenuto esercizio di un legittimo diritto di critica per contenenza e correttezza formale, qualsiasi competizione sportiva e/o elettorale potrebbe essere definita impunemente una “farsa”, cioè una “pagliacciata”, laddove tale espressione è antitetica rispetto ai modelli comportamentali sui quali si fondano lo sport e le sue istituzioni.

Pertanto, i precedenti citati dalla decisione del Tribunale federale non appaiono calzanti rispetto alla fattispecie concreta in esame, poiché l’espressione “farsa”, utilizzata dal Destratis dopo avere svolto una critica severa sullo svolgimento delle operazioni elettorali, è sconveniente, sia per l’espressione in sé, sia per le allusioni che essa contiene.

1.1 Detto ciò, però, anche il reclamo della Procura federale non coglie nel segno, poiché pur nella apprezzabile ricostruzione della norma (art. 23 C.G.S.), tralascia di considerare che il senso (offensivo) della espressione “farsa”, sempre in concreto, non appare essere rivolta a persone, a società o ad organizzazioni operanti nel CONI, nella FIGC, nell’UEFA o nella FIFA.

Da questo punto di vista, l’individuazione del soggetto/soggetti destinatari dell’espressione offensiva deve avere una certa determinatezza (persone fisiche, organismi federali).

Non sarà necessario specificare il nominativo, ma quanto meno il ruolo o la carica che riveste il soggetto o l’ambito sportivo in cui



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

opera la società.

Lo stesso dicasi per gli organismi operanti in ambito sportivo.

Nel caso di specie, l'espressione "farsa", la cui valenza negativa è fuori discussione, così come il suo profilo di anti giuridicità sul piano disciplinare (come si vedrà *infra*), non trova una esatta individuazione soggettiva o, quanto meno, non è sorretta da quella riferibilità che può essere messa a base di una decisione di condanna.

L'Avv. Destratis sembra alludere all'intero procedimento elettorale che, come osservato dalla decisione del Tribunale federale, non ha subito alcuna impugnativa neppure dall'incolpato (acquisendo, pertanto, piena legittimità), ma da tanto non può dedursi automaticamente che la frase offensiva abbia riguardato specificatamente una persona o una istituzione, che costituisce la base per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S.

Di qui il rigetto del reclamo *in parte qua* e la conferma sul punto della decisione di primo grado in ordine al proscioglimento del reclamato.

2. La decisione di proscioglimento va invece riformata in relazione alla contestazione di cui all'art. 4 C.G.S., disposta anche in via autonoma.

Come rilevato nel reclamo, il provvedimento impugnato non si è espresso in ordine alla violazione della norma comportamentale generale contenuta nel Titolo II, capo I, del C.G.S..

E' pertanto fondata la doglianza della Procura federale sulla carenza di motivazione.

L'assoluto mancato richiamo, nella decisione gravata, di ogni riferimento alla predetta contestazione evidenzia l'eccezionale carenza motivazionale, non potendosi ritenere, come pure suggerisce il reclamato, che essa sia del tutto assorbita nella motivazione dall'art. 23 C.G.S..

2.1 Detto ciò, va esaminata la questione della compatibilità e dell'autonomia della contestazione di cui all'art. 4 C.G.S..

Al riguardo conviene riprendere i recenti approdi cui è giunta la giurisprudenza del giudice sportivo (CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025), secondo cui quella contenuta nell'art. 4 CGS è una clausola di "chiusura" del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017); e ciò sulla scia di un autorevole insegnamento secondo cui il principio di lealtà sportiva si riporta alle clausole generali di correttezza e buona fede. Il dovere generale di buona fede ha la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge, per analitica che sia, non può prevedere tutte le possibili situazioni; non può sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l'una a danno dell'altra. La legge prevede solo le situazioni più frequenti, sventa gli abusi più ricorrenti: molti riprovevoli comportamenti sfuggirebbero alle pur fitte maglie della legge, se si dovesse considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta (*"la legge non lo vieta, dunque posso farlo"*), o solo facoltativo ogni comportamento che nessuna norma di legge rende obbligatorio (*"la legge non lo impone, dunque posso non farlo"*). Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla legge; si realizza, come si dice, la "chiusura" del sistema legislativo, ossia si offrono criteri per colmare le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita economica e sociale.

Per quanto più specificamente rileva nell'ordinamento sportivo, altro autorevole insegnamento ha ritenuto che il tratto tipizzante di tale ordinamento è rappresentato dal fatto che lo sport è una dimensione della persona attinente alla sua spiritualità e lo sportivo autentico è prima di tutto, un soggetto virtuoso, nel senso che è chiamato al dovere irrinunciabile di esercitare alcune virtù, ritenute supreme e il cui mancato esercizio lo pone fuori dalla comunità; pertanto tutti i comportamenti eticamente riprovevoli violano nel profondo l'ordinamento sportivo.

La clausola di cui all'art. 4 CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruita e applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell'ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte. La norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del CGS consente al giudice sportivo di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e rende possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. La disposizione, redatta secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

l'inconveniente dell'eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice (*ex multis*. CFA, Sez. I, n. 111/2023-2024); con la conseguenza che nell'ordinamento sportivo, accanto ad illeciti disciplinari tipizzati, vi sono fattispecie disciplinari di carattere generale, come quelle che si fanno rientrare nella violazione dei principi in esame, quali canoni valutativi, assoluti ed imprescindibili del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuate e specificate *ab origine*, ma devono essere di volta in volta rielaborate alla stregua delle specifiche circostanze ed evidenze del caso concreto (Collegio di Garanzia dello sport, Sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 76/2017; Collegio di garanzia dello sport n. 152/2024).

Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L'attività sportiva si fonda sul rispetto di tali canoni comportamentali che non sono suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza (CFA, SS.UU. n. 12/2021-2022); pertanto la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza può essere rilevante in via autonoma. Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022).

2.2 Orbene l'avv. Destratis, che evidentemente non condivideva le candidature e i risultati elettorali, aveva altri mezzi partecipativi per formulare una critica leale e corretta, ma non certo quello di definire "farsa" un intero procedimento elettorale.

Del resto, i canoni della continenza verbale assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo (CFA, Sez. II, n. 128/2023-2024).

Va dunque ritenuta violata la norma di cui all'art. 4 C.G.S., espressamente contestata al Destratis, con conseguente declaratoria della sua responsabilità sul piano disciplinare e riforma sul punto della decisione di primo grado.

3. In ordine alla sanzione va rilevato che il reclamato risulta essere iscritto nell'Albo tenuto dal settore tecnico come allenatore UEFA B, anche se non tesserato con alcun sodalizio sportivo (circostanza questa irrilevante per l'osservanza delle norme federali).

Sembra, quindi, possa escludersi che lo stesso svolga attività in ambito professionistico, ragion per la quale sembra congrua, in concreto, l'applicazione della sanzione della ammonizione con diffida, con auspicio che detta sanzione, specie per la parte della diffida, possa indurre il tesserato, per il futuro, a contenere il proprio comportamento all'interno del rispetto delle regole generali e speciali dell'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Giulio Destratis la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Sergio Della Rocca

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce